

# Consiglio dei Ministri n. 62 del 19 giugno 2019

---

20 Giugno 2019

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del [19 giugno u.s. n. 62](#), ha, tra l'altro, approvato:

un disegno di legge, in esame definitivo, che introduce disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio.

Il testo, tra l'altro, attribuisce ai Presidenti delle Regioni designati quali Commissari contro il dissesto idrogeologico il compito di predisporre un programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio e per la salvaguardia del territorio, all'interno del quale saranno indicati, anno per anno, i comuni e i territori coinvolti, la descrizione tecnica e le singole stime di costo. Ai Commissari si attribuiscono anche le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi previsti e si consente il ricorso all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, indipendentemente dall'importo dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalle norme europee sugli appalti pubblici. Le autorizzazioni in tal modo rilasciate comportano dichiarazione di pubblica utilità.

Il disegno di legge tiene conto delle osservazioni espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

cinque regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che introducono norme di modifica all'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, compresi gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e gli Organismi indipendenti di valutazione della performance. Le riorganizzazioni approvate mirano a potenziare l'efficienza, contenere la spesa e razionalizzare la governance dei quattro Ministeri coinvolti, eliminando alcune distribuzioni di competenze, il frazionamento di funzioni, la sovrapposizione e la duplicazione di attività e calibrando le dotazioni in termini di uffici e personale sull'entità dei compiti assegnati;

sei piani stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I), da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. I piani sono relativi a:

- bacino del territorio dell'ex Autorità di bacino della Puglia relativamente al comune di Minervino di Lecce (LE);
- bacino interregionale del fiume Trigno e bacino regionale del fiume Biferno e minori;
- aggiornamento del Piano di bacino del fiume Tevere - V stralcio funzionale per il tratto metropolitano di Roma da Castel Giubileo alla foce - PS5;
- variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana, per i comuni di Villa Santa Lucia (FR) e Sant'Elia Fiumerapido (FR), dell'ex Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno;
- prima variante parziale del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico - fenomeni gravitativi e processi erosivi, riferito ai bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e al territorio regionale ricompreso nel bacino interregionale del fiume Sangro;
- varianti al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI), assetto geomorfologico e assetto idraulico, del territorio dell'ex Autorità di bacino della Puglia.

Il Consiglio ha, altresì, deliberato la determinazione di intervento nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla regione Calabria avverso taluni articoli del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 35, recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”.

Il Consiglio dei Ministri è stato, inoltre, informato sullo stato avanzato dell'iter di attuazione dell'art. 116 comma terzo della Costituzione, con riferimento alle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna e delle richieste pervenute dalle regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Campania, il cui iter è ancora in fase iniziale.

E' stato, altresì, informato degli andamenti tendenziali di finanza pubblica in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 1119 e 1120, della legge di bilancio per il 2019. Il Consiglio ha deliberato in merito.

Il Consiglio ha, tra l'altro, esaminato alcune leggi regionali, nell'ambito delle quali ha deliberato di impugnare, in particolare:

la legge della Regione Liguria n. 3 del 19/04/2019, recante “Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)”, in quanto varie norme che riguardano il procedimento istitutivo, l'organizzazione amministrativa, la perimetrazione, la vigilanza e il Piano delle aree protette regionali, contrastano con gli standard di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema posti dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza esclusiva nella materia, violando l'117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nonché i principi di efficacia, efficienza ed economicità che devono presiedere all'esercizio dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione;

e di non impugnare, tra l'altro:

la legge della Regione Emilia Romagna n. 3 del 23/04/2019, recante “Disciplina per l'avvio e l'esercizio dei Condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (disciplina delle strutture Ricettive dirette all'ospitalità)”;

la legge della Regione Toscana n. 21 del 17/04/2019, recante “Interventi di valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004”;

la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 6 del 29/04/201, recante 9 “Misure urgenti per il recupero della competitività regionale”;

la legge della Regione Puglia n. 18 del 30/04/2019, recante “Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse”;

la legge della Regione Calabria n. 8 del 02/05/2019, recante “Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica della Calabria (l.r. 19/2002)”;

la legge della Regione Campania n. 5 del 06/05/2019, recante “Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione integrata sostenibile dei bacini e sottobacini idrografici e la diffusione dei Contratti di Fiume”.